



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

570

in data

04/06/2013

OGGETTO:

AZIONE RIPETITORIA DELL'INPDAP SUL TRATTAMENTO
PENSIONISTICO DI UN EX DIPENDENTE E RELATIVA AZIONE
DI RIVALSA DEL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR
538/1986.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2013;

Preso atto che in data 05.03.2013 è pervenuto al protocollo generale dell'Ente, n. 3885/2013, la nota dell'INPDAP di Oristano del 21.02.2013 prot. n. 1357, avente ad oggetto "Provvedimento di recupero e di contestuale annullamento degli atti pregressi dell'indebito di € 25.881,56 accertato sulla pensione iscrizione n. 60699534 intestata al sig. Mattana Enzo nato a Baressa il 16.10.1940";

Visto l'art. 8 del DPR 08.08.1986 n. 538 recante le *"Modalità di liquidazione dei trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza. Semplificazione di procedure in materia di pagamento degli stipendi ai dipendenti statali. Disposizioni di carattere generale"*, il quale dispone al primo comma che *"Il provvedimento definitivo relativo al trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 204, 205, 206, 207 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092..."*;

Considerato che il secondo comma, del medesimo art. 8 sopra citato, dispone che *"Qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo"*;

Accertato che questo Ente non ha provveduto alla liquidazione definitiva della pensione al dipendente di cui trattasi;

Dato atto che, come risulta dalla giurisprudenza prevalente anche della Corte dei Conti competente in materia, dalla lettura della norma non vi sono elementi atti a far ritenere esclusa l'azione di recupero dell'indebito nei confronti del pensionato, che spetta sia all'ente erogatore della pensione (nella specie l'INPDAP) sia all'ente datore di lavoro (Comune di Decimomannu) in sede di rivalsa;

Considerato pertanto sussistente l'obbligo di rifusione che grava sul Comune, ex datore di lavoro, teso a rafforzare le opportunità di reintegro finanziario dell'ente previdenziale, restando fermo il recupero nei confronti del pensionato, come evidenziato dalle sentenze della Corte dei Conti, Sezione Giur. Sardegna, n. 1304 del 23.12.2003; id. Sez. Lombardia n. 1166 del 15.10.2003 e n. 1286 del 20.11.2003; id. Sez. Piemonte, n. 1348 del 13.06.2003; questa Sezione, n. 699 del 06.11.2006;

Vista la sentenza n. 591/2007 della Corte dei Conti, SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA;

Visto l'art. 206 del DPR 1092/1973 che pone le condizioni dell'irripetibilità dell'indebito per i dipendenti statali;

Dato atto che, dalla lettura complessiva della norma citata, si ricava che l'azione di rivalsa deve ritenersi esclusa solo nelle ipotesi in cui operi l'irripetibilità dell'indebito, ai sensi del citato art. 206;

Considerato altresì che, ove il debito sia ripetibile, per effetto della normativa contenuta nel DPR 1092 del 1973 richiamata dallo stesso art. 8, comma 1, del cit. DPR 538/1986, l'azione di rivalsa nei confronti del pensionato perceptor di somme non dovute è sempre ammissibile ex art. 2033 codice civile;

Ritenuto che il tenore letterale dell'art. 206 del D.P.R. n. 1092 del 1973, così come precisato dalla norma di interpretazione autentica data dall'art. 3 della L. n. 428 del 07.08.1985, limita la irripetibilità ai soli casi di revoca o modifica di un provvedimento definitivo di pensione soggetto a registrazione; circostanza che non si è verificata nella fattispecie di cui trattasi;

Dato atto pertanto che la ripetibilità dell'indebito nei confronti del pensionato sussiste in quanto è emerso non a seguito di revoca del provvedimento definitivo di liquidazione della pensione, bensì in conseguenza della erronea attribuzione di somme in pagamento in via provvisoria;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Di provvedere ad assolvere all'obbligo di rifusione che grava sul Comune, ex datore di lavoro, a favore dell'INPDAP a seguito dell'emissione del provvedimento di recupero e di contestuale annullamento degli atti pregressi dell'indebito di € 25.881,56 accertato sulla pensione iscrizione n. 60699534 intestata al sig. Mattana Enzo nato a Baressa il 16.10.1940;

Di attivare l'azione di rivalsa nei confronti del pensionato sig. Mattana Enzo nato a Baressa il 16.10.1940 per il recupero somme non dovute per complessive € 25.881,56;

Di impegnare a tal fine la somma di € 25.881,56 a favore dell'INPDAP di Oristano a titolo di "rifusione della somma non dovuta e riscossa sulla pensione iscrizione n. 60699534 intestata al sig. Mattana Enzo";

Di imputare la spesa di € 25.881,56 al cap. 50050/2013;

Di liquidare e pagare a favore dell'INPDAP di Oristano la somma di € 25.881,56 con versamento sul c/c bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro Spa di Oristano intestato a INPDAP gest. Cred. E soc. OR – IBAN: IT 93 W 01005 17400 000000200954 - con l'indicazione della seguente causale "rifusione della somma non dovuta e riscossa sulla pensione iscrizione n. 60699534 intestata al sig. Mattana Enzo";

Di accertare la somma di € 25.881,56 al cap. 6005/2013 di entrata per il recupero delle somme non dovute nei confronti del pensionato sig. Mattana Enzo nato a Baressa il 16.10.1940;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: AZIONE RIPETITORIA DELL'INPDAP SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI UN EX DIPENDENTE E RELATIVA AZIONE DI RIVALSA DEL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 538/1986.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2013	6005	570	1	AZIONE RIPETITORIA DELL'INPDAP SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI UN EX DIPENDENTE E RELATIVA AZIONE DI RIVALSA DEL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 538/1986.	MATTANA ENZO	25.881,56
2013	50050	570	1	AZIONE RIPETITORIA DELL'INPDAP SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI UN EX DIPENDENTE E RELATIVA AZIONE DI RIVALSA DEL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 538/1986.	SOGGETTI DIVERSI	25.881,56

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 04/06/2013

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 13/06/2013

Il Segretario Comunale

EFISIO FARRIS